



Collegio di Garanzia dello Sport
Seconda Sezione

Prot. n. 00055/19

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 102/2018, presentato congiuntamente, in data 29 novembre 2018, dalla A.S.D. Montemilone Pollenza, in persona del Vice Presidente e legale pro tempore, sig. Massimo Maccari, nonché dal Presidente, sig. Giuseppino Marinangeli, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e il Comitato Regionale Marche - LND, per l'impugnazione della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Marche, datata 30 ottobre 2018, pubblicata sul C.U. n. 57 del 2 novembre 2018, con la quale è stato respinto il reclamo della A.S.D. Montemilone Pollenza, con conseguente conferma delle sanzioni della inibizione sino al 31 dicembre 2020 e dell'ammenda pari ad € 1.000,00 irrogate dal Giudice Sportivo presso il predetto Comitato, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 178 del 16 maggio 2018, a carico del Presidente Marinangeli, per il comportamento da questi tenuto, nel corso ed al termine della gara Montemilone Pollenza-Civitanovese Calcio (penultima di Campionato di Prima Categoria, Girone C, Marche), nei confronti dell'arbitro.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata conrinvio alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale - C.R. Marche, perché provveda nei sensi di cui in motivazione.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 21 gennaio 2019.

IL PRESIDENTE
F.ti Attilio Zimatore

IL RELATORE
F.to Angelo Piazza

Depositato in Roma in data 21 gennaio 2019.

PER IL SEGRETARIO
F.to Gabriele Murabito